



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
igino@studiosorbino.com
<http://www.studiosorbino.com>

Alla luce delle disposizioni indicate nel comma 683 della Legge di Bilancio 2022 ed in attesa che si possano applicare le disposizioni del Codice del Terzo Settore questo è il comportamento fiscale ed IVA che le Associazioni dovranno avere :

Rimandato al 2024 il regime IVA per le associazioni

Il c.683 della Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al **1° gennaio 2024** l'entrata in vigore delle nuove disposizioni da applicare agli ETS .

Intanto la stessa norma impone alle associazioni dal 1 gennaio 2022, di essere assoggettate al regime Iva, pur non svolgendo alcuna attività commerciale: essa, infatti, prevede **il passaggio dall'attuale regime di esclusione Iva, ad un regime di esenzione Iva per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci.**

Tale variazione, apparentemente neutra economicamente, comporta invece costi di tenuta della contabilità Iva, oneri e ulteriori adempimenti burocratici, molto rilevanti per gli enti non a scopo di lucro.

Inoltre la norma prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore (dl n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, **applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190/2014, ossia il regime forfetario previsto per le persone fisiche con ricavi/compensi annui fino a 65.000 euro.**

L'estensione del regime forfetario, ai soli fini Iva, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, come sopra indicato , parrebbe ricollegarsi alle disposizioni riportate dal codice del Terzo Settore che introducono nuovi regimi di favore e **circoscrivono la fruizione del regime speciale di cui alla legge n. 398/91 alle sole associazioni sportive dilettantistiche.**

IVA

Tutte le associazioni in generale

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, **applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto**, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190/2014, ossia il regime forfetario previsto per le persone fisiche con ricavi/compensi annui fino a 65.000 euro.

Le sole Associazioni Sportive dilettantistiche

Per le sole associazioni sportive dilettantistiche che siano comunque affiliate ad associazioni nazionali sportive quali CONI, FIFA, FIPAV ecc , continua ad applicarsi il regime Legge 398 per cui l' IVA è dovuta forfetariamente ed è pari al 50% dell'iva a debito (fatture commerciali emesse).

IRES ed IRAP

Tutte le associazioni in generale

Si applicherà il Regime ex articolo 145 del Tuir

Le sole Associazioni Sportive dilettantistiche

Si continuerà ad applicare il Regime Legge 398

Regime Legge 398

Questo è il regime probabilmente di maggior vantaggio e più diffuso sul territorio.

In base alle più recenti disposizioni del Codice del Terzo Settore, **tale regime può essere utilizzato esclusivamente dalle associazioni sportive dilettantistiche collegate a Federazioni Nazionali** (CONI o altro).

L'opzione deve essere effettuata all'ufficio SIAE e/o all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il volume d'affari per le attività commerciali non deve essere superiore a €400.000,00 per ogni periodo d'imposta.

Le imposte dirette si calcolano in modo forfetario. Applicando ai ricavi di natura commerciale un coefficiente di redditività pari al 3%.

All'importo così ottenuto si sommano le plusvalenze patrimoniali e si procede con l'applicazione dell'aliquota Ires del 24%.

Anche l' Irap è calcolata sulla base del reddito forfetario Ires aggiungendo gli eventuali costi del personale e gli interessi passivi, quindi si applicherà l'aliquota corrispondente.

L'IVA dovuta forfetariamente è pari al 50% dell'iva a debito (fatture commerciali emesse).

Regime ex Art.145
TUIR

Le associazioni sono esonerate dalla tenuta della contabilità, per cui non dovranno avere il libro giornale, il libro dei beni ammortizzabili e libro inventari. Non saranno tenute a predisporre i registri IVA acquisti e vendite (ma il registro Iva enti minori ex DM97), non dovranno inviare la dichiarazione Iva.

Le società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali soggiacciono invece alla contabilità ordinaria, quindi saranno tenute alla predisposizione del libro giornale, libro inventari, libro beni ammortizzabili, registri IVA, e sarà necessario anche predisporre e depositare il bilancio CEE presso il registro imprese.

L'adesione a questo regime è opzionale e comporta vantaggi per quanto riguarda la determinazione delle imposte sui redditi, in particolare sull'ires, mentre per quanto riguarda la determinazione dell'irap e l'imposta sul valore aggiunto vengono calcolati con i metodi tradizionali.

Il regime semplificato ex articolo 145 può essere usufruito da quelle associazioni o quegli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, che possono optare per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa, **applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali** il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli art. 54, 55, 56 e 57 (ora artt. 86, 88, 89 e 90):

a) attività di prestazione di servizi:

1. fino ad €15.493,71, coefficiente 15%;
2. da €15.493,71 ad €309.874,14, coefficiente 25%;

b) altre attività:

1. fino ad €25.822,85, coefficiente 10%;
2. da euro 25.822,85 a euro 516.456,90, coefficiente 15%.

I coefficienti vengono applicati solo all'ammontare dei ricavi commerciali conseguiti nel periodo di imposta e, dato che sono completamente detassati, i ricavi di carattere istituzionale.

Sull'ammontare così ottenuto poi vengono sommati i proventi immobiliari, le plusvalenze, i dividendi, le sopravvenienze e sull'importo ottenuto si applica l'aliquota IRES ordinaria .

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.
Cordiali saluti*